

Publicato il 01/12/2023

N. 04814/2023 REG.PROV.CAU.
N. 09049/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9049 del 2023, proposto da

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Fe.Gi.Ca. – Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, Denise Francesco, Lario Gestioni S.a.s. di Nicola Varalli & C., Loto Petroli S.r.l., Omnia Service di Roberto di Vincenzo & C. S.a.s., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avvocati Ernesto Stajano ed Enrico Campagnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 16777/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fe.Gi.Ca. – Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini e di F.I.G.I.S.C. – Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti e di Denise Francesco e di Lario Gestioni S.a.s. di Nicola Varalli & C. e di Loto Petroli S.r.l. e di Omnia Service di Roberto di Vincenzo & C. S.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Antonio Grumetto e Enrico Campagnano;

Ritenuto che i motivi proposti e le questioni sollevate richiedano un più approfondito esame da svolgere nella competente sede di merito;

Considerato che, nelle more, nella valutazione comparativa degli interessi in funzione delle rispettive esigenze cautelari appare prevalente quello dell'appellante al mantenimento dello stato delle cose, e che dunque l'istanza cautelare vada accolta a tali specifici fini di conservazione della situazione intatta;

Considerato che la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del presente incidente cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9049/2023) nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la discussione l'udienza pubblica del 8 febbraio 2024.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Pascuzzi

IL PRESIDENTE
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO